



N.4121/13 R.G.A.C.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PESCARA

Il giudice onorario

Sciogliendo la riserva del 28.5.2014;

letti gli atti di causa e sentite le parti;

visto l'atto di opposizione contenente domanda riconvenzionale -volta alla restituzione di somme da parte dell'Istituto richiedente- con riguardo alla quale l'odierna opponente si è peritata di produrre consulenza tecnica di parte, da cui risulta l'esatto ammontare degli asseriti addebiti, ponendo nel dubbio il quantum azionato in via monitoria;

ritenuto di dover preliminarmente provvedere in ordine alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione;

considerato che, secondo un condivisibile, ancorché risalente orientamento giurisprudenziale (sul punto cfr. Tribunale di Paola sent. 20.4.2000, Trib. Di Piacenza sent. 3.10.1994), al giudice dell'opposizione deve essere consentito di rivalutare, in sede di esame dell'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. e nel contraddittorio delle parti, mancato in sede di concessione del provvedimento ex art. 633 e 642 c.p.c., la sussistenza dei requisiti di cui alle disposizioni da ultimo citate;

ritenuto di dover accogliere, alla luce dell'opposizione spiegata, la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto;

ritenuto, altresì, opportuno andare a decisione sulle molteplici questioni di rito e di merito versate nel presente giudizio;

P.Q.M.

-sospende la provvisoria esecuzione del decreto opposto *ex art. 1103/13;*
-fissa, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 6 aprile 2016, ore di rito.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Pescara, 23.6.2014

Il got

Dr. ssa Franca Di Felice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 25/6/2014

IN CANCELLERIA